

COLLEGIO DI PALERMO

composto dai signori:

(PA) MAUGERI	Presidente
(PA) MIRONE	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) NATOLI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) MAZZU'	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(PA) VASCELLARO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - SEBASTIANO MAZZU

Seduta del 19/06/2020

FATTO

In relazione ad un finanziamento stipulato in data 03.10.2012, anticipatamente estinto, dopo aver invano esperito il reclamo, parte ricorrente ha adito questo Collegio per l'accoglimento dell'istanza di rimborso degli oneri di cui all'art.125-*sexies* del D.lgs.385/93. Le richieste avanzate sulla base del criterio proporzionale ammontano ad euro 1.289,99, per commissioni rete distributiva, spese di istruttoria e oneri assicurativi, oltre interessi legali dall'estinzione e spese di assistenza professionale quantificate in euro 300,00. L'intermediario, controdeduce rappresentando che al fine di transigere la vicenda ha offerto alla ricorrente complessivi euro 1.134,03 a titolo di commissioni rete distributiva, premi assicurativi, interessi legali e spese del ricorso, dedotte le somme già corrisposte in sede estintiva per euro 217,73 e le somme corrisposte dalle Compagnie assicurative, pari ad euro 63,74. Nel sostenere l'inapplicabilità dei principi di cui alla sentenza della Corte di Giustizia Europea dell'11.09.2019, l'intermediario chiede di dichiarare cessata la materia del contendere e rigettare la richiesta di ripetizione delle spese di istruttoria.



DIRITTO

Preliminarmente occorre significare che dalla documentazione in atti emerge che il rapporto creditizio in esame è stato ceduto ad una SPV per effetto di una operazione di cartolarizzazione. Benché il conteggio estintivo e la quietanza liberatoria siano stati rilasciati dalla SPV, si deve rilevare che oltre a non rinvenirsi l'eccezione di carenza di legittimazione passiva da parte dell'intermediario, le difese dallo stesso spiegate non sono logicamente compatibili con la cessione della titolarità del rapporto.

Sulla richiesta di rimborso degli oneri non goduti di cui al D.lgs.385/93 e in risposta all'eccezione sollevata dall'intermediario sull'applicazione della sentenza della Corte di Giustizia Europea dell'11.09.2019, si richiama il recente principio affermato dall'Arbitro (Collegio di Coordinamento n.26525/2019) secondo cui: *"Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF"* (Cfr. Collegio di Coordinamento n.6167/2014). Con riferimento alla quota ripetibile dei costi *up-front*, la richiamata decisione prevede che il criterio preferibile per la quantificazione dell'importo sia analogo a quello stabilito dalle parti per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale. Conseguentemente, che il criterio di rimborso dei costi retrocedibili in caso di estinzione anticipata del finanziamento deve essere misto, ossia secondo il *pro-rata temporis* per gli oneri *recurring* e secondo la curva degli interessi di cui al piano di ammortamento del finanziamento per quanto concerne gli oneri *up-front* (Cfr. Collegio di Coordinamento n.26525/2019).

Nel caso *de quo*, i costi *recurring* oggetto di controversia rinvenibili dal contratto in atti riguardano le commissioni rete distributiva e gli oneri assicurativi, mentre sono da ricondursi fra gli oneri *up-front* le spese di istruttoria.

Aderendo all'argomentazione del Collegio di Coordinamento (decisione n.26525/2019) in punto di preferibilità del criterio che le parti avevano previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi ai fini della quantificazione dei costi *up-front* da retrocedere, questo Collegio ritiene - nel caso di specie - di accogliere la domanda restitutoria delle voci di costo "istantanee" e di applicare i criteri di rimborso consolidati per quanto attiene ai costi *recurring*. Tenuto conto dei rimborsi già avvenuti, comprensivi del ristoro delle spese di procedura e degli interessi legali si determina che la somma residua a favore della ricorrente è di euro 12,64, come specificato analiticamente in tabella.

rate complessive	120	rate scadute	88	Importi	Natura	Rimborsi dovuti	Rimborsi già effettuati	Residuo
rate residue	32	TAN	5,48%					
Denominazione	% rapportata al TAN		8,25%					
Spese d'istruttoria				450,00 €	Up front	37,13 €		37,13 €
Commissioni rete distributiva (integrale)				4.395,60 €	Recurring	1.172,16 €	217,73 €	954,43 €
Oneri assicurativi				820,67 €	Recurring	218,85 €		218,85 €
Ulteriori rimborsi				0,00 €		0,00 €	63,74 €	-63,74 €
Ulteriori rimborsi				0,00 €		0,00 €	1.134,03 €	-1.134,03 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
Totale								12,64 €

Spettano alla ricorrente residui euro 12,64 oltre interessi legali dalla data del reclamo.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Decisione N. 13407 del 30 luglio 2020

PER QUESTI MOTIVI

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto alla restituzione dell'importo complessivo di € 12,64 oltre interessi legali dalla data del reclamo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
MARIA ROSARIA MAUGERI